

BGer 1A.202/2001 vom 14. März 2002

Bundesgericht, 2002-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.202_2001

FR: TF 1A.202/2001 du 14 mars 2002

IT: TF 1A.202/2001 del 14 marzo 2002

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1

Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1

In virtù della norma speciale dell' art. 25 cpv. 6 AIMP , il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG ; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).

E. 1.2

Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l' art. 25 cpv. 1 AIMP . La legittimazione delle ricorrenti, titolari dei conti n. zzz e n. www presso il banco G._____, interessati dalla contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l' art. 9a lett. a OAIMP ; DTF 127 II 198 consid. 2d).

E. 2

Le ricorrenti non contestano più davanti al Tribunale federale l'adempimento del presupposto della doppia punibilità; fanno valere piuttosto una violazione degli art. 28 e 63

AIMP, che ravvisano nelle carenze formali della domanda e nel mancato rispetto del principio della proporzionalità. Le contestate lacune precluderebbero loro ogni possibilità di difesa, e non permetterebbero di controllare l'ossequio del divieto di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition") e quindi anche del principio della proporzionalità: a questo proposito la Corte cantonale avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento, disattendendo l' art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP.

E. 2.1

La CRP ha rilevato che il procedimento penale italiano si riferisce a reati di truffa e di appropriazione indebita per circa 27 miliardi di lire italiane, commessi dagli indagati nell'ambito di operazioni finanziarie in materia di compravendita di derivati, tra l'altro presso la società I._____ di Roma. Queste operazioni sarebbero avvenute ai danni di banche e società finanziarie, ove gli indagati erano attivi e ove venivano addebitate di transazioni finanziarie in perdita, quelle producenti utili essendo imputate, per contro, alla B._____ di Londra, di cui l'indagato L._____ era vicepresidente. I guadagni sarebbero quindi stati accreditati su un conto aperto da questa società presso la sede di Londra della I._____; in seguito, sarebbero stati trasferiti su relazioni estere, in particolare sul conto n. xxx della B._____ presso il banco G._____, per poi essere ripartiti fra i correi mediante numerosi e continui trasferimenti a favore dei prevenuti. Risulta dalla domanda e dai suoi allegati che i reati sarebbero stati commessi dal marzo al settembre 1999, l'Autorità richiedente avendo pure indicato le società e le banche danneggiate, il ruolo degli indagati all'interno delle società coinvolte e spiegato il modo e i luoghi in cui furono commessi: e cioè, in particolare, a Roma, Londra e Lugano. L'esposto dei fatti, tenuto conto della natura dei reati, non disattende le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP. In effetti, esse vanno interpretate secondo lo scopo perseguito dalle norme, che è di consentire allo Stato richiesto di determinarsi sulla ricorrenza dei presupposti per concedere la postulata assistenza, requisiti soddisfatti nella fattispecie.

E. 2.2

Le ricorrenti rilevano che i flussi finanziari determinanti secondo l'Autorità richiedente sarebbero illustrati in un rapporto del Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma del 21 dicembre 2000, allegato al complemento del 15 gennaio 2001, ove si afferma che "il riscontro e l'analisi degli elementi, siano essi di natura dichiarativa o documentale, hanno, comunque, consentito di pervenire alla esatta quantificazione degli importi complessivi confluiti sui predetti conti esteri, nel periodo compreso dal 29.03.1991 [recte: 1999] al 15.09.1999, riferibili alle condotte illecite poste in essere dagli operatori finanziari infedeli"; questi importi sono indicati in una tabella comparativa concernente gli accrediti e gli addebiti sul conto della B._____ presso il banco G._____. Le ricorrenti sottolineano che, secondo questa tabella, e come rilevato dalla Guardia di Finanza, i proventi complessivi transitati sul conto della B._____ nel citato periodo sarebbero di circa 27,5 miliardi di lire italiane, corrispondenti all'importo indicato dall'Autorità richiedente quale provento dei sospettati reati. Esse ne deducono che, per quanto concerne la Svizzera, la fattispecie oggetto della rogatoria sarebbe limitata ai movimenti (accrediti) avvenuti sul conto della B._____ presso il banco G._____. Ora, visto che sui loro conti non sarebbero avvenuti movimenti di fondi provenienti da questi accrediti, la relativa documentazione sarebbe inutile sicché, ordinandone la trasmissione, le Autorità ticinesi avrebbero agito "ultra petita". L'assunto non regge. Nel

complemento del 15 gennaio 2001 l'Autorità richiedente rileva che l'attività investigativa ha permesso di acquisire ulteriori elementi, che hanno imposto di proseguire le indagini; essa precisa poi che i guadagni illeciti, di circa 27 miliardi di lire italiane, sarebbero stati via via ripartiti tra tutti i correi sulla base di numerosi e continui trasferimenti di liquidità disposti in favore di altri conti correnti esteri, appositamente aperti, e ancora sconosciuti, per cui il quadro dei rapporti finanziari intercorsi tra gli associati si presenterebbe di particolare complessità. L'Autorità estera sottolinea inoltre che le indagini avrebbero permesso di ritenere che i conti correnti esteri dove L._____ avrebbe stornato i proventi della sospettata attività delittuosa sarebbero stati aperti anche presso banche svizzere e rileva che, per ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari intercorsi tra gli associati, identificare eventuali altri correi ancora ignoti ed evitare la dispersione dei proventi illeciti, è indispensabile estendere l'oggetto della rogatoria all'identificazione delle relazioni facenti capo agli indagati, di sequestrarne la documentazione e di bloccarne gli averi. Limitandosi ad addurre che all'Autorità estera interesserebbero soltanto i movimenti sul conto della B._____ indicati nella citata tabella, le ricorrenti disattendono l'appena citata richiesta formulata dall'Italia. Ritenuto che l'indagato L._____ è il beneficiario economico dei conti della ricorrente, è palese, come ancora si vedrà, che la relativa documentazione possa interessare le Autorità inquirenti. È del resto evidente che lo scopo della rogatoria non consiste soltanto nell'ottenere una mera conferma sui flussi finanziari indicati nella citata tabella, già a conoscenza degli inquirenti esteri.

E. 2.3

A torto le ricorrenti affermano che le Autorità cantonali avrebbero agito "ultra petita", visto che sui loro conti non sarebbero avvenute operazioni legate ai movimenti indicati nella citata tabella. Il principio richiamato dalle ricorrenti, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). Per di più, ordinando la trasmissione della documentazione litigiosa, le Autorità ticinesi non hanno affatto agito "ultra petita" ma hanno, correttamente, eseguito quanto richiesto nel complemento rogatorio, visto che queste relazioni fanno capo a un indagato.

E. 2.4

Le ricorrenti, adducendo che dalla menzionata tabella non risultano movimentazioni concernenti i loro conti, ne deducono l'estraneità al procedimento estero e, pertanto, l'inutilità della documentazione per lo stesso. L'assunto è infondato e a torto esse negano la sussistenza di una relazione diretta e oggettiva tra i loro conti e la procedura penale estera. La circostanza che il beneficiario dei conti è l'indagato L._____ non costituisce affatto un "tenue e insignificante" nesso, come da loro asserito. Questo fatto rappresenta manifestamente, e in maniera più che evidente, una relazione diretta e oggettiva con il procedimento penale estero. Le ricorrenti incentrano, in pratica, il gravame sulla loro asserita qualità di società non implicate nel procedimento estero secondo l'abrogato art. 10

AIMP . L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per i conti litigiosi dei quali è beneficiario economico un indagato nel procedimento estero, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 1999, n. 227).

E. 2.5

Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione della documentazione di conti facenti capo a un indagato, espressamente richiesta dall'Autorità estera è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini; l'utilità potenziale di queste informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c).

E. 2.6

Inoltre, le ricorrenti non hanno, contrariamente all'obbligo che incombeva loro (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.) del tutto indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo il ricorso dev'essere respinto (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d).

E. 2.7

Le ricorrenti sostengono infine che la trasmissione di documenti che non siano in relazione con i movimenti del conto della B. _____, indicati nella citata tabella, sarebbe costitutiva di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). L'assunto non regge. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la domanda all'identificazione dei menzionati movimenti: ha bensì espressamente chiesto di identificare le relazioni che fanno capo agli indagati e di acquisire tutta la documentazione di queste relazioni. La trasmissione integrale della documentazione dei conti litigiosi, in particolare dei documenti di apertura dai quali risulta che il beneficiario economico è un indagato, è quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3b). Del resto, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali, necessitano di tutti i documenti, come peraltro espressamente postulato in concreto. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370).

E. 3

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.